

Proposta di legge per uno “Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri”

Art. 1 – Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per «lavoratore frontaliero»:

- qualsiasi persona a ciò titolata dalla normativa comunitaria che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato diverso dall'Italia e che risiede nello Stato italiano, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana; oppure
- qualsiasi persona a ciò titolata dalla normativa comunitaria che esercita un'attività subordinata o autonoma in Italia e che risiede in uno Stato diverso dall'Italia, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana

Art. 2 – Esercizio dell'impiego e parità di trattamento

1. Il lavoratore frontaliero che risiede in uno Stato diverso dall'Italia ed esercita in Italia la propria attività lavorativa, non può ricevere sul territorio nazionale, a motivo della propria residenza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori che risiedono in Italia per quanto concerne l'accesso all'impiego, le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora diventi disoccupato, reintegro professionale o assistenza nel ricollocamento. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'accesso alla formazione e all'alloggio, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

2. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni in contrasto a quanto disposto dal Regolamento UE 492/2011 sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori frontalieri che risiedono in uno Stato UE diverso dall'Italia.

Art. 3 – Osservatorio

1. E' costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul frontalierato finalizzato a garantire una migliore diffusione delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione e sulla protezione sociale e a individuare e rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori frontalieri che risiedono in Italia o che lavorano in Italia. Il Ministero del lavoro e l'ANPAL assicurano all'osservatorio, attraverso un'apposita convenzione, l'accesso ai dati relativi, tra l'altro, al numero e all'inquadramento dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e impiegati all'estero e dei lavoratori frontalieri residenti all'estero e impiegati in Italia. L'osservatorio formula proposte e promuove studi e ricerche sulle condizioni di impiego e di lavoro e sulla protezione sociale dei lavoratori frontalieri e dei loro familiari.

2. L'osservatorio è composto da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti designati dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno in funzione di presidente, un rappresentante dell'ANPAL, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISFPL, un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un rappresentante del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE) e un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque determinato.

Art. 4 – Dialogo sociale transfrontaliero

1. Il Ministero del lavoro, l'ANPAL e l'INPS prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo transnazionale tra le parti sociali, anche attraverso il coinvolgimento degli organi di rappresentanza bilaterali dei lavoratori e delle lavoratrici istituiti nelle aree interregionali di confine, al fine di garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento a favore dei lavoratori frontalieri ed al fine di assicurare forme di rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori stessi.

Art. 5 – Accordi bilaterali

Il Governo italiano, per il tramite di un'apposita commissione istituita presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, avvierà una ricognizione degli accordi bilaterali, ove esistenti, tra Italia e paesi extra Unione Europea confinanti o limitrofi, in materia di doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, previdenza e sicurezza sociale e legislazione del lavoro, ovvero analogamente, una ricognizione degli accordi e delle prassi in essere con gli Stati membri dell'Unione Europea, in coerenza con le regole comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori.

Relazione d'accompagnamento

1. *Il fenomeno frontalieri: qualche numero*

Con la presente proposta di legge si intende introdurre in Italia uno Statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di impiego e di lavoro e la protezione sociale di questi soggetti.

Per l'Italia il fenomeno dei lavoratori frontalieri – sia quelli che risiedono e lavorano in uno Stato membro dell'Unione Europea, sia quelli abitanti nel territorio nazionale che si spostano per lavorare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in uno degli Stati non aderenti all'UE confinanti o "contigui" (Principato di Monaco, Svizzera, San Marino e, separata dal mare, Albania¹) – riveste una sicura importanza economica, sociale ed umana.

L'Italia rientra tra i più importanti paesi dell'UE "esportatori" di manodopera transfrontaliera.

Gli italiani con residenza in Italia e occupati all'estero, ovvero occupati in Italia e residenti all'estero in uno dei paesi sopra citati, sono complessivamente stimati in oltre 1.043.000²;

Si evidenzia come, salvo qualche caso virtuoso di rilevazione dei dati in larga parte derivante dagli enti di statistica esteri (Ustat Ticinese, NSO Maltese, UPECEDES di San Marino, IMSEE del principato di Monaco, solo per citare i più noti), si ponga la necessità di rilevare in modo scientifico il fenomeno del lavoro frontaliere e transfrontaliero, al fine di migliorare gli elementi di conoscenza in materia.

Tra i principali Stati membri dell'UE "fruttori" di manodopera frontaliere italiana risultano in ordine decrescente:

i Monaco			
ticano			
alieri			

Sommando tutti i dati raccolti riguardanti i flussi transfrontalieri in Europa occidentale si ottiene un totale di circa 1.400.000 lavoratori frontalieri al 31 dicembre 2018, che fanno la spola tra il loro paese di residenza e il paese in cui sono effettivamente occupati. Se si considera che l'insieme della popolazione attiva occupata nell'UE era approssimativamente di 340 milioni (popolazione tra i 20 e i 64 anni pari al 73% di 466 milioni), nel 2018, si può calcolare come i lavoratori frontalieri rappresentino solo lo 0,4% del totale. E tuttavia, rispetto ai 17 milioni di *peoplemoover*, di coloro che ogni giorno passano da un paese ad un altro per lavoro, essi si collocano solo dietro ai 2,5 milioni di lavoratori in distacco transnazionale (*postedworkers*), rappresentando l'8,2% dei lavoratori mobili. La componente transfrontaliera del mercato del lavoro resta così fondamentale per lo sviluppo di certe

²L'analisi quantitativa esatta del fenomeno presenta in Italia considerevoli difficoltà a causa della carenza di dati statistici affidabili.

regioni: per quanto più ci riguarda, per le nove frontaliere tra l'Italia ed altrettanti paesi già sopra richiamati.

Di qui l'urgenza di introdurre nel nostro ordinamento un quadro legislativo organico, attraverso l'approvazione di uno "Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri".

2. Sicurezza sociale

Nell'ambito della sicurezza sociale – con riferimento ai regimi pubblici – occorre distinguere tre differenti situazioni, a cui corrispondono diverse normative applicabili.

La prima situazione riguarda i lavoratori frontalieri che risiedono e lavorano all'interno di uno Stato membro dell'UE, ai quale si applica il Regolamento (UE) n. 883/2004.

La seconda situazione riguarda i transfrontalieri che risiedono o lavorano in uno Stato con cui l'Italia ha una convenzione, ai quali trova applicazione la convenzione interessata;

Infine vi sono i lavoratori frontalieri che risiedono o lavorano in uno Stato con cui l'Italia non ha una convenzione. Per questi lavoratori potrebbero sorgere ulteriori problemi per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociali. La proposta di legge che qui proponiamo intende intervenire anche su questa terza ipotesi, attraverso l'apertura di un tavolo bilaterale finalizzato

Gli ostacoli e le problematiche – legate alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori residenti in Italia che lavorano all'estero o residenti all'estero che lavorano in Italia – che la proposta di legge intende affrontare sono numerosi e sono qui di seguito dettagliati. In materia di sicurezza sociale rilevano:

a) le differenze tra le legislazioni nazionali di sicurezza sociale, soprattutto per quanto riguarda i criteri di concessione delle prestazioni (invalidità, pensioni di anzianità). A titolo esemplificativo, si può riportare il caso dei frontalieri italiani, i quali percepiscono in Svizzera le prestazioni sociali e i rimborsi unicamente per le patologie legate all'invalidità–rendite ordinarie; inoltre l'invalidità insorta a 1 anno dalla cessazione dell'attività di lavoro in Svizzera non dà diritto a nessuna prestazione;

b) le lacune nel campo d'applicazione materiale del Regolamento (UE) n. 883/2004, che determinano l'impossibilità di esportare talune prestazioni (pensioni complementari);

c) i limiti nell'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera per i familiari del lavoratore frontaliere e per i frontalieri pensionati. Ad esempio, per i frontalieri italiani in Svizzera l'assicurazione malattia termina con il pensionamento o con la disoccupazione totale, in ogni caso con l'abbandono dell'attività lavorativa in Svizzera-

d) i limiti nell'accesso all'indennità di disoccupazione. Ad esempio, si registra il problema della disoccupazione dei frontalieri italiani che hanno versato i contributi in Svizzera: l'importo delle prestazioni non è calcolato sulla retribuzione reale, ma sulla base di una retribuzione di riferimento, corrispondente a un impiego equivalente in Italia. Il risultato è l'attribuzione di una prestazione inferiore alla retribuzione reale, anche se il frontaliere ha versato i contributi in base alla retribuzione reale.

e) le problematiche legate alla pensione di vecchiaia. I frontalieri italiani che hanno versato i contributi per meno di 1 anno in Svizzera non hanno diritto né a una pensione di vecchiaia, né al rimborso dei contributi versati all'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti, ma solo al riconoscimento di quel periodo nel calcolo della pensione italiana, una volta raggiunta l'età di pensione di vecchiaia. Inoltre, pur versando contributi come tutti i dipendenti residenti in Svizzera, i frontalieri italiani non beneficiano di talune prestazioni di vecchiaia e invalidità, che sono legate alla residenza in Svizzera.

3. Fisco: imposte dirette e interazione tra i regimi fiscali

In materia fiscale rilevano: a) l'applicazione ai frontalieri (ove tassati nel paese di occupazione) del regime per i non residenti, con il rischio di discriminazione in particolare in relazione alla concessione delle deducibilità o di sgravi fiscali particolari; b) le differenze nelle aliquote delle imposte dirette e dei contributi sociali tra Italia e Stato di effettiva occupazione; c) la fiscalizzazione dei sistemi di sicurezza sociale ed i prelevamenti obbligatori: può accadere che un frontaliere debba pagare due volte per la sicurezza sociale; infatti i lavoratori frontalieri – ove soggetti a tassazione nel

paese di residenza (v., ad es., la Convenzione fiscale Italia-Francia) – pagano i contributi sociali e ricevono le prestazioni della sicurezza sociale nel paese in cui sono occupati, partecipando in più al finanziamento della sicurezza sociale del paese di residenza, dove pagano le imposte (ad es., un frontaliere residente in Francia – magari di cittadinanza italiana – che lavora in Italia dovrà pagare i contributi sociali all’Inps e il CGS e il Contributo al rimborso del debito sociale nel paese di residenza).

Di seguito il quadro sinottico della normativa fiscale con i principali paesi destinazione o origine del lavoro frontaliere con l’Italia:

Per *norma generale* in merito alle imposte sul lavoro dipendente per i frontalieri si intende quella per cui i lavoratori che risiedono in Italia e quotidianamente (o settimanalmente) si recano all’estero in zone di frontiera o in paesi limitrofi per svolgere la loro attività di lavoro dipendente devono dichiarare anche in Italia il reddito prodotto all’estero, al lordo della deduzione fissa spettante, in quanto frontalieri (franchigia), che è pari a 7.500 euro: segnaliamo a tal proposito chela stessa non viene applicata a chi lavora in Croazia come frontaliere per una mero vizio formale, fatto che richiede un immediato soluzione interpretativa.

Tale reddito, comunque, concorre alla formazione del reddito complessivo (da cui si ricava l’imponibile Irpef) al netto della franchigia.

La franchigia di 7500 è applicata in misura fissa a prescindere dal periodo di lavoro.

Non rientrano in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero in via continuata e come oggetto esclusivo del rapporto, previa sistemazione nel ruolo estero, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Per questi ultimi lavoratori, considerati *lavoratore all’estero* si applica la tassazione prevista dall’articolo 51, comma 8-bis del DPR n 917/86, costituita dalle c.d. retribuzioni convenzionali

TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

PAESE DI LAVORO	IMPOSTE SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	Modello OCSE contro la doppia imposizione per i frontalieri	NOTE
ALBANIA*	Norma generale*	Sì	Il tasso di cambio è quello del giorno in cui sono stati ricevuti gli emolumenti, o quello del giorno antecedente più prossimo
AUSTRIA	Redditi tassati esclusivamente in Italia	NO	
CITTA' DEL VATICANO	indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi" Art. 3 DPR 601/1973	NESSUNA CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE	Quanti invece lavorano, anche nel territorio dello SCV ma alle dipendenze di enti diversi, avranno la necessità di seguire la norma generale .
CROAZIA	Norma generale	Sì	Il tasso di cambio è quello del giorno in cui sono stati ricevuti gli emolumenti, o quello del giorno antecedente più prossimo
FRANCIA	Redditi tassati esclusivamente in Italia	NO	
MALTA*	Norma generale*	Sì	
PRINCIPATO DI MONACO	Norma generale	NESSUNA CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE	
REPUBBLICA DI SAN MARINO	Norma generale	Sì	AdE Emilia Romagna sostiene che la franchigia di 7500 euro si applica solo su reddito da lavoro strettamente inteso, non sulle indennità sostitutive (malattia maternità, cassa integrazione) né sulla "Indennità di anzianità", equivalente sammarinese del nostro TFR che peraltro, essendo erogato annualmente, non può beneficiare neanche della tassazione separata.
SLOVENIA	Norma generale	Sì	
SVIZZERA	Norma generale salvo residenti nei comuni della fascia 20 KM	Sì, salvo residenti nei comuni della fascia 20 KM	I frontalieri che lavorano in Svizzera e risiedono in uno dei comuni identificati nella fascia dei 20 Km dal confine pagano le tasse alla Svizzera e sono esonerati dal dichiarare in Italia (al 27 maggio 2020)

*Paese storicamente non considerato destinazione dei lavoratori frontalieri

Il Modello OCSE contro la doppia imposizione è descritto, per il lavoro subordinato, all'articolo 15 della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi. La potestà impositiva tra i vari Stati viene suddivisa in base alle seguenti regole: i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato,

Se l'attività è svolta nell'altro Stato contraente la convenzione, le remunerazioni percepite a titolo di lavoro subordinato sono imponibili in questo altro Stato.

Qualora un lavoratore dipendente viene distaccato a tempo determinato in un Paese diverso da quello di residenza fiscale, sono previste particolari disposizioni che pongono specifiche deroghe alla regola generale (ossia l'imponibilità nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa). Le deroghe prevedono che le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

1. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
2. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
3. l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Il reddito è inoltre imponibile anche nello stato di residenza, ma al netto delle imposte già pagate nello stato in cui è stata svolta la prestazione di lavoro. Alle imposte calcolate secondo le norme nazionali (in Italia, quindi, anche con la franchigia dei 7.500 euro) dovrà quindi essere applicato un credito d'imposta pari all'importo delle imposte pagate allo stato estero nel limite della proporzione del reddito prodotto in quello stato rispetto al complessivo

Tale detrazione non si applica nel caso in cui il contribuente opti per regimi speciali o cedolari.

Per completezza: le pensioni sono imponibili sempre nello stato di residenza, salvo le pensioni dei dipendenti pubblici in quiescenza, che vengono tassate dallo stato erogante.

[Link agli accordi e alle convenzioni in materia fiscale](#)

4. Mancanza di informazioni corrette per i frontalieri e di cooperazione tra le amministrazioni nazionali.

Nell'ambito della rete EURES, nel 2020 e 2021 riceveranno finanziamenti dal programma EaSI (per l'occupazione e l'innovazione sociale) otto partenariati transfrontalieri coinvolgenti quattordici paesi. Sono inoltre attivi altri partenariati senza il sostegno dell'EaSI. EURES aiuta i lavoratori transfrontalieri a superare i suddetti ostacoli offrendo sostegno finanziario ai partenariati transfrontalieri.

La specificità di queste reti consiste nel fatto che esse implicano un partenariato tra più istituzioni (sindacati dei lavoratori, associazioni imprenditoriali, servizi per l'impiego, ecc.). La loro azione è, infatti, strettamente legata a quella dei Consigli sindacali interregionali (CSIR); nell'ambito dell'UE ne esistono attualmente quarantasei.

Tali azioni rientreranno nell'ambito di attività dell'Autorità Europea per il Lavoro (AEL) che, da un lato, deve agevolare l'accesso alle informazioni sui diritti e gli obblighi riguardanti la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione, nonché ai servizi pertinenti, dall'altro, deve agevolare e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nell'applicazione della pertinente normativa dell'Unione sul territorio dell'Unione (art. 2 del Regolamento UE 2019/1149).

Quadro esplicativo della proposta di legge

Articolo 1 – Definizioni

L'articolo 1 della proposta di legge introduce le definizioni di "lavoratore frontaliere".

La norma – che riprende la definizione di cui all'art. 1 lett. f), del Regolamento (UE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - fa riferimento alla frequenza di

transito dal paese di residenza a quello di lavoro giornaliera o settimanale/mensile (criterio temporale).

Articolo 2 – principio della parità di trattamento

All'interno dell'UE, lo statuto dei lavoratori frontalieri si fonda sulla libera circolazione dei lavoratori definita dal Trattato sul funzionamento dell'UE, che si concreta nell'affermazione del principio della parità di trattamento tra i frontalieri e i residenti. Anche la Svizzera vanta accordi con l'UE ed applica il Regolamento (UE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Nell'articolo 2 della proposta di legge viene perciò riaffermato tale principio di parità di trattamento.

Se ci riferiamo ai frontalieri tra Stati membri dell'UE, la disciplina del rapporto di lavoro per essi è compresa nel Regolamento (UE) n. 492/2011, con annesso principio di parità di trattamento tra lavoratore nazionale e lavoratore di un altro Stato membro. Secondo l'articolo 7 del Regolamento (UE) citato il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode inoltre degli stessi vantaggi sociali e fiscali del lavoratore nazionale.

In proposito i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della proposta di legge intendono estendere tale principio ai lavoratori frontalieri che risiedono o che lavorano in paesi terzi, fermo restando l'esigenza di un accordo bilaterale che ne regolamenti lo status di lavoratore frontaliere.

Come già ricordato, la disciplina della sicurezza sociale per i frontalieri tra Stati membri dell'UE e tra l'Italia e la Svizzera è ricompresa nel Regolamento (UE) n. 883/2004 con annesso principio di parità di trattamento e della *lex loci laboris* (poi nel Regolamento da ultimo citato vi sono regole particolari per le singole prestazioni di previdenza sociale per i lavoratori frontalieri). La disciplina per i lavoratori frontalieri tra l'Italia e un paese con cui il nostro paese ha firmato una specifica Convenzione in materia è contenuta in tale Convenzione e non può essere unilateralmente modificata.

Tuttavia, anche nell'area della sicurezza sociale pubblica regolata dal Regolamento n. 883/2004 potrebbero presentarsi problemi: si pensi, ad esempio, alle prestazioni legate, in uno Stato, al contratto di lavoro, e, nell'altro, alla residenza e alla cittadinanza (in Italia, ad es., l'assistenza sanitaria non è legata al lavoro; il SSN è legato alla residenza e alla cittadinanza). In questo caso, l'Osservatorio previsto al successivo articolo 3 potrebbe svolgere studi accurati per rilevare i problemi esistenti e dialogare con la Commissione europea e l'PAEL per trovare opportune soluzioni.

Il Regolamento UE non disciplina la previdenza complementare (ad esempio, legata ai contratti collettivi). La questione è certamente rilevante: si pensi al caso di un lavoratore italiano che va all'estero a lavorare ed è iscritto ad un fondo di previdenza complementare dove ha un trattamento pensionistico aggiuntivo. Tuttavia, la disciplina della previdenza complementare è contenuta in una pluralità di fonti legislative e contrattuali, che sono scarsamente coordinate a livello transnazionale. Per questa ragione, si è optato per escludere tale materia dal campo di applicazione della presente proposta di legge.

L'Osservatorio di cui all'articolo 3 dovrebbe esaminare il funzionamento delle Convenzioni esistenti per valutare i problemi che si sono presentati e suggerire al Governo possibili soluzioni.

Del pari si dovrebbero promuovere soluzioni non discriminatorie per le persone che risiedono in Italia e lavorano in un paese non convenzionato, o che lavorano in Italia e risiedono in un paese non convenzionato, prevedendo un impegno specifico del Governo in tal senso.

Art. 3 – Osservatorio

L'istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro transfrontaliero presso il Ministero del lavoro, come previsto dall'articolo 3 della proposta di legge, rappresenta una strategia coerente con quanto già si realizza a livello territoriale.

In particolare nel corso del biennio 2018-2019 sono stati istituiti una serie di osservatori territoriali sotto l'egida delle Province e su iniziativa dei CSIR, partecipati da soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano sul tema del lavoro transfrontaliero, nelle aree di confine del Verbano Cusio Ossola, Varese, Como e Sondrio. Nel corso del 2020 è in fase di costituzione un'analoga iniziativa tra la Province di Rimini, Pesaro Urbino e la Repubblica di San Marino, con la partecipazione della Regione Emilia Romagna e Marche.

Art. 4 – Dialogo sociale transfrontaliero

L'articolo 4 della proposta di legge contiene una norma di sostegno al dialogo sociale transfrontaliero. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di forme di cooperazione transnazionale tra i sindacati, dando concretezza ai valori espressi da ultimo nella Dichiarazione per il Futuro del lavoro approvata dalla Conferenza internazionale del lavoro del 21 giugno 2019 (cfr. punto xiii)

Forme di organizzazione sindacale transnazionale per i lavoratori frontalieri già esistono: si pensi ai già citati Consigli sindacali interregionali. Si tratta di un esempio interessante di come il sindacato può andare al di là dei confini nazionali.

Ebbene la proposta di legge intende supportare queste esperienze e promuoverne la diffusione.

Art. 5 – Accordi bilaterali

Il trattamento dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e occupati in paesi extra UE, o dei frontalieri residenti in un paese extra UE ed occupati in Italia, dipende dalla presenza o meno di una Convenzione tra l'Italia e lo Stato interessato, in materia di sicurezza sociale, fisco e lavoro.

Quando tali Convenzioni non esistono, sorgono problemi di rilievo: si pensi, ad esempio, al frontaliere residente in Italia che versa i contributi in Albania dove è occupato poi torna in Italia e vorrebbe chiedere la pensione in Albania e utilizzarla in Italia; come fare se non esiste una Convenzione tra i due Stati che gli garantisce l'esportabilità?

Una legge italiana non può risolvere questi ultimi problemi di reciprocità. Appare tuttavia necessaria, per sostenere la condizione di coloro che risiedono in Italia e lavorano in questi paesi extra UE o che risiedono in un paese terzo e lavorano in Italia, una ricognizione delle Convenzioni esistenti, al fine di acquisire le informazioni necessarie affinché il frontaliere sappia – Stato per Stato – quali sono le normative che si applicano, quali sono i diritti, come si possono totalizzare i trattamenti pensionistici, come devono essere pagate le tasse.

L'articolo 5 della proposta di legge si occupa quindi di dare mandato al Parlamento per realizzare la suddetta ricognizione.

Per le OO.SS. nazionali dei Frontalieri e dei Consigli sindacali interregionali

CGIL
(Giuseppe Angurusa)

CISL
(Luca Caretti)

UIL
(Pancrazio Raimondo)